



COMUNE DI OSSONA

Provincia di Milano

Sportello Unico per l'edilizia - P.zza L. Modignani - 20010 OSSONA MI

Ord. n.:

20

Data: 17 GIU 2010

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

DAL 17 GIU 2010 AL 31 AGO 2010

IL SINDACO



Premesso che:

- negli ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie al polline della pianta *Ambrosia artemisiifolia* L. chiamata comunemente "Ambrosia" è stato in continua crescita ed attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semiabbandonate;
- la presenza di Ambrosia sul territorio comunale negli scorsi anni si è dimostrata di notevole rilevanza;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte tra luglio e agosto può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Lombardia n°25522 del 23.03.99 "Ordinanza contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004 - 2006 approvate con Decreto n.7257 del 04. 05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota della Regione Lombardia del 10.05.2007 avente per oggetto “ Prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia” che nel proporre ai sindaci l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta Ambrosia prevede, in base all’andamento climatico, l’opportunità per le zone ad alta diffusione della pianta di apportare eventuali variazioni del numero e relativa cadenza dei tagli da effettuarsi;

Dato atto che l’A.S.L. - U. O. C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia individua tra gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale l’emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d’ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Dato atto che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio;

Ritenuto di dover intervenire in via prioritaria e disporre in tempo utile misure volte a limitare l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dallo stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia coincidente con il mese di settembre.

Visto l’art.16 comma 2 legge 689 / 81 così come modificato dal D.L. 92 / 2008;

Visto l’art. 32 3° comma della Legge 23 / 12 / 78 n°833;

Visto l’art.12, 1° comma, lettera a) della Legge Regionale 26 / 10 /81 n°64 e s.m.;

Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs n. 267 /00;

Visto l’art. 7 bis del D. Lgs 267 / 2000 come modificato dal D.L. n. 50 convertito dalla Legge n. 116/ 2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n.689 /1981 e smi;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate;
- ai proprietari di aree verdi urbane incolte;
- ai proprietari di aree verdi industriali dismesse;

- ai responsabili di cantieri edili e infrastrutture stradali;
- ai proprietari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante;

di vigilare, a partire dal mese di Giugno 2010 e per tutta l'estate sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire tra Giugno e Settembre 2010 periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi e/o dismesse, che impediscano la fioritura della pianta, prevedendo quantomeno 2 sfalci nei seguenti periodi:

- I sfalcio: ultima settimana di Luglio 2010
- II sfalcio: tra il 15 e il 30 di Agosto 2010

Qualora vi fosse necessità in base alla presenza di ambrosia, un ulteriore sfalcio a Settembre 2010.

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza

AVVERTE

Che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono e con presenza di Ambrosia , sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- da € 50 a € 200 per un'area fino a 1000 mq,
- da € 200 a € 500 per un'area oltre i 1000 mq.

Nel caso i proprietari non effettuino lo sfalcio del terreno infestato da Ambrosia, il Sindaco previa diffida, provvederà d'ufficio a spese dell'interessato oltre all'applicazione della sanzione sopra indicata, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

L'ufficio di Polizia Locale in collaborazione con l'ufficio tecnico, ciascuno per quanto di competenza, è tenuto a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Contro ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

IL SINDACO

Luigi Dell'Acqua

